



Studio Locatelli

Commercialista – Revisore Contabile – Consulente Giudice Tribunale di Bergamo – Mediatore civile L. 28/2010

Spett.le

Cliente

Curno, 04/02/2026

Oggetto: Legge di Bilancio 2026 – disposizioni in tema di interventi di recupero edilizio

ARTICOLO 1, COMMA 22- DETRAZIONE PER LE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Ecobonus

Viene modificato l'**articolo 14, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013**, in merito alle detrazioni per le spese per interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus), al fine di stabilire che la detrazione di cui al medesimo articolo 14 spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati:

- pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e
- pari al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027.

Prima dell'intervento della legge di bilancio in commento, la detrazione del 36 per cento spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30 per cento.

Con la modifica, quindi, la detrazione del 36 per cento è prorogata di un anno.

Viene altresì disposto che la detrazione di cui sopra spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata

- al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e
- al 36 per cento delle spese per l'anno 2027,

nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Anche in questo caso, la legge di bilancio in commento proroga di un anno la detrazione maggiorata del 50 per cento, prima prevista per le sole spese sostenute nel 2025, abbassandola, quindi, al 36 per cento per le spese sostenute nell'anno 2027.

Recupero edilizio



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166

Viene modificato **l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, al fine di stabilire che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del DPR n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis, che riguardano sostanzialmente gli interventi di recupero degli edifici, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda:

- pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e
 - pari al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027,
- fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Antecedentemente all'intervento della legge di bilancio qui in commento, la detrazione del 36 per cento spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30 per cento.

Viene altresì stabilito che, fermo restando il predetto limite di euro 96.000 di spese per unità immobiliare, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata

- al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e
 - al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027,
- nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale**

Anche in questo caso, la legge di bilancio in commento proroga di un anno la detrazione maggiorata del 50 per cento, prima prevista per le sole spese sostenute nel 2025, abbassandola, quindi, al 36 per cento per le spese sostenute nell'anno 2027

Interventi antisismici

Viene modificato **l'articolo 16, comma 1-seties.1, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina la misura delle detrazioni previste per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo articolo 16 (c.d. interventi antisismici).

Viene, quindi, ora disposto che per le spese documentate sostenute per interventi così detti antisismici, la detrazione spetta nella seguente misura:

- pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e
- pari al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027.

Prima dell'intervento della legge di bilancio qui in commento, la detrazione del 36 per cento spettava per le spese sostenute nel solo anno 2025, mentre per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027 avrebbe dovuto essere ridotta al 30 per cento.

Viene altresì disposto che la detrazione di cui sopra spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata

- al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e
- al 36 per cento delle spese sostenute per l'anno 2027

nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

Viene modificato **l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013**, che disciplina il così detto bonus mobili, al fine di prorogare l'agevolazione anche al 2026.

Il bonus mobili viene riconosciuto ai contribuenti, che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non



inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, che viene riconosciuta nella percentuale del 50 per cento delle spese sostenute, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000.

Distinti saluti



☎ 035 6223901 / fax 035 6223930 - 📍 Via Dalmine, 10/a – 24035 Curno BG

info@studiolocatelli.com – pec: locatelli@legalmail.it ©

cid.94508bcaefbc85de

c.f. LCTPLA61C20A794U - p.i. 01921950166